



FNOMCeO

Roma,

COMUNICAZIONE N. 95

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Prot. N°:

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

➤ Procedure standardizzate
per la valutazione dei rischi –
Pubblicato il Decreto
Interministeriale del 30
novembre 2012.

Cari Presidenti,

facendo seguito alla nota del 4 dicembre 2012 si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 285 del 6 dicembre 2012 è stato pubblicato il comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante **“Recepimento delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo”**.

Si rileva che scopo della procedura è indicare un modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il modello, approvato dalla Commissione consultiva, si applica alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori ma può essere utilizzato anche dalle imprese fino a 50 lavoratori.

Pertanto tutti i titolari di studio medico e odontoiatrico che occupano fino a 10 lavoratori, ai quali fino ad oggi è stato concesso di autocertificare la valutazione dei rischi (art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08), dovranno procedere ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo il modello di cui alle procedure standardizzate (All. n. 1).

Si rileva che l'effettuazione della valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate è una precisa responsabilità del titolare dello studio professionale, in quanto datore di lavoro a cui è correlato un pesante apparato sanzionatorio (l'art. 55 comma 1, lett. a, del

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede l'arresto da tre mesi a sei mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro).

Si ricorda che il documento di valutazione dei rischi deve, ai sensi dell'art. 29, comma 4, del D.Lgs. 81/08, essere sempre custodito all'interno del proprio studio (l'art. 55, comma 5, lett. f, dispone la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro).

Si evidenzia quindi che l'art. 1, comma 3, del decreto interministeriale 30 novembre 2012 prevede che i datori di lavoro nell'effettuazione della valutazione dei rischi debbano utilizzare la modulistica allegata al decreto.

Pertanto, stante il modello allegato al decreto interministeriale indicato in oggetto, il datore di lavoro dovrà effettuare la valutazione dei rischi aziendali e la compilazione del relativo documento secondo i criteri di seguito elencati:

- 1) Descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni;
- 2) Identificazione dei pericoli presenti nel proprio studio professionale;
- 3) Valutazione dei rischi associati ai pericoli identificativi e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- 4) Definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e della sicurezza.

Ciò detto si ritiene, come evidenziato dal Ministro per i rapporti col Parlamento DINO PIERO GIARDA nella risposta ad un interrogazione parlamentare del 28 novembre 2012, che il Governo potrebbe concedere una breve proroga del termine del 31 dicembre 2012 previsto dall'art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Fino alla data del 31 dicembre 2012 è infatti consentito ai datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori di predisporre una autocertificazione del documento di valutazione dei rischi.

Ciò detto si consiglia a tutti i titolari di studio medico e odontoiatrico che occupano fino 10 dipendenti di attivarsi entro il 31 dicembre 2012 ai fini della compilazione del modello in allegato al decreto interministeriale 30 novembre 2012 che permetterà di redigere il DVR secondo le procedure standardizzate di cui all'art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08. Tutto questo al fine di rispettare le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e correlativamente di evitare sanzioni. Si ricorda che il DVR deve avere data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento, ai soli


fini della prova della data, da parte del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente ove nominato. In assenza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e del medico competente la data certa va documentata con PEC o altra forma prevista dalla legge (ricorso alla c.d autoprestazione presso uffici postali prevista dall'art. 8 del D.Lgs. 261/99).

Si evidenzia ovviamente che tali disposizioni trovano applicazione anche agli Ordini provinciali che occupino fino a 10 lavoratori. I Presidenti degli Ordini provinciali in quanto datori di lavoro dovranno quindi anch'essi attivarsi per elaborare il DVR secondo le procedure standardizzate allegate al decreto interministeriale 30 novembre 2012.

Si sottolinea inoltre che l'art. 1, comma 2, del decreto interministeriale 30 novembre 2012 prevede che anche i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possano effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012.

In conclusione si rileva che, qualora una azienda con meno di dieci lavoratori abbia già un proprio DVR (in quanto ha deciso di non avvalersi della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi ma di preparare comunque un DVR pur non essendovi obbligata), tale documento non dovrà essere necessariamente rielaborato secondo le indicazioni standardizzate, fermi restando gli obblighi di aggiornamento legati alla natura dinamica del DVR (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – interpello n. 7 del 15 novembre 2012).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Amedeo Bianco


All. n. 1